

COMUNE di CENCENIGHE AGORDINO

PROVINCIA DI BELLUNO

**REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED
AUSILI FINANZIARI**

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 17 DEL 11.04.1991

C A P O I
CRITERI GENERALI

Art. 1

Il presente regolamento disciplina criteri e modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione dei vantaggi economici di qualunque genere a persone, ad Enti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 Legge 07.08.1990, N. 241.

Art. 2

Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono erogate a domanda degli interessati, indirizzata al Sindaco nell'ambito dei seguenti servizi a/o aree di attività: cultura, pubblica istruzione, sport e tempo libero, artigianato, ecologia, turismo, ambiente, commercio, industria, assistenza.

Per quest'ultimo settore, oltre alle disposizioni di cui al presente capo, si applicano specificatamente anche quelle contenute nel successivo capo II.

Art. 3

Agli effetti di cui all'articolo precedente il sostegno del Comune sarà rivolto a:

- a) Manifestazioni volte a mantenere e rivitalizzare tradizioni locali di particolare significato meritevoli di essere tramandate a testimonianza di aspetti tipici delle civiltà del territorio comunale.
- b) Manifestazioni culturali ed artistiche di significato pregio e notorietà.
- c) Ad attività che abbiano come scopo il miglioramento dell'immagine e dell'organizzazione turistica del Comune, che tutelino e pongano nel giusto risalto le bellezze artistiche e naturali del luogo, e che promuovino e migliorino le condizioni generali di soggiorno, rendendolo più piacevole.
- d) Manifestazioni sportive nel territorio comunale aventi particolare significato e rilevanza locale, organizzate da associazioni sportive.

e) Iniziative di carattere umanitario, sociale, di tutela e valorizzazione dell'ambiente.

f) Iniziative economiche di peculiare importanza per le località in cui si svolgono e per lo sviluppo dell'ambiente e del territorio comunale, siano esse di carattere produttivo, commerciale e turistico ovvero mirino al sostegno dell'attività economica della montagna.

Art. 4

Condizione di priorità per l'ammissibilità a contributo è altresì costituita dal possesso di uno o più dei sottoelencati requisiti:

- Il diretto coinvolgimento del Comune nelle manifestazioni e/o iniziative;
- Lo svolgimento diretto da parte delle Associazioni, enti, ecc. di attività promozionale, nel rispettivo settore di attività;
- La valorizzazione del patrimonio culturale, turistico, sportivo, ecc. in ambito comunale;
- L'utilizzo di attrezzature e impianti siti sul territorio comunale e gli interventi di miglioramento che nell'occasione vengono apportati agli impianti esistenti;
- Il carattere di solidarietà che riveste l'iniziativa.

Art. 5

Il Comune si riserva di intervenire a sostegno di ulteriori iniziative ritenute meritevoli, che non siano ricomprese nell'ambito delle categorie elencate nell'art. 2, previa determinazione con separato provvedimento, dei criteri e delle modalità che presiedono all'erogazione del contributo.

Art. 6

Le domande degli interessati dovranno essere prodotte in carta semplice (o su modello predisposto dall'Amministrazione) e dovranno contenere le esatte generalità del richiedente, il tipo di concessione richiesta, le notizie e informazioni utili ai fini di una corretta valutazione da parte della Giunta di cui all'art. 8.

Art. 7

A tale scopo il Comune, oltre che valersi dei propri organi e uffici, potrà richiedere informazioni ad altri uffici ed Enti al fine di acquisire ogni utile elemento di valutazione.

Art. 8

Le domande verranno prese in esame dalla Giunta Comunale.

Art. 9

Se più soggetti concorrono alle concessioni di cui all'art. 1 nell'ambito dello stesso servizio e/o attività, così come indicate all'art. 2, la Giunta dovrà procedere alla formulazione di una graduatoria, secondo i criteri sopra indicati nell'art. 4.

La graduatoria formulata dalla Commissione sarà esposta all'Albo Pretorio per giorni 15 e contro di essa gli interessati potranno presentare ricorso al Sindaco entro 10 giorni dal termine della pubblicazione.

Qualora le ragioni addotte dal ricorrente non appaiano manifestamente infondate, il Sindaco potrà disporre un supplemento di indagine e rimettere alla Giunta che decide in via definitiva.

Art. 10

La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività presentando, a consuntivo, un rendiconto delle concessioni operate e specificando natura e consistenza delle stesse.

Art. 11

L'emissione del mandato di pagamento è subordinata alla presentazione del rendiconto delle spese effettivamente sostenute.

Dovranno inoltre essere prodotti:

a) dichiarazione che il contributo viene integralmente utilizzato per il finanziamento dell'iniziativa per la quale è stata presentata la richiesta;

b) dichiarazione dalla quale risulti se sia o meno applicabile quanto previsto dal 2° Comma dell'art. 28 del D.P.R. 29.09.1973, N. 600, sulla ritenuta d'acconto sul reddito delle persone giuridiche (I.R.P.E.G.).

Art. 12

Le concessioni dovranno essere coerenti con gli indirizzi politico-amministrativi dell'Ente, che in materia dovranno esplicitamente risultare dalla relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione che la Giunta Comunale è tenuta a redigere annualmente, congiuntamente allo schema di bilancio da sottoporre poi all'approvazione del Consiglio Comunale.

C A P O II

DISPOSIZIONI IN MATERIA ASSISTENZIALE

Art. 13

L'erogazione dell'assistenza generica fa riferimento a quei cittadini del territorio comunale che vengono a trovarsi in condizioni di particolare indigenza economica, sia per motivi contingenti che per situazioni connesse al loro stato permanente.

Art. 14

L'assistenza di cui al presente regolamento si può estrinsecare in sussidi in denaro ("una tantum" o continuativi) o in altre forme ritenute consone alle particolari esigenze del richiedente (mensa, fornitura indumenti, combustibili riscaldamento, ecc.).

Le forme di assistenza qui disciplinate sostituiscono quelle che venivano erogate specificatamente dall'ex E.C.A. e I.P.A.B. (soppressi ai sensi del D.P.R. N. 616/77).

L'assistenza concerne anche gli inabili indicati negli articoli 154 e 155 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18.6.31, N. 773.

Art. 15

Nei casi sopraindicati il Comune deve prima provvedere a diffidare gli eventuali congiunti dei soggetti di cui trattasi a prestare gli alimenti secondo quanto prevedono le norme di diritto civile, promuovendo tutte le azioni atte a salvaguardare l'interesse degli inabili.

Art. 16

Non possono costituire elemento di discriminazione nel riconoscimento dell'intervento assistenziale, l'età, il sesso, la religione, le idee politiche, l'ambito sociale.

Art. 17

Nell'erogazione del tipo di assistenza va tenuto conto, in primo luogo, delle specifiche richieste dell'indigente, e solo se particolari ragioni di ordine economico e sociale facciano prevalere un altro orientamento, dovrà essere adottata altra forma assistenziale.

Art. 18

Le domande degli interessati di cui all'art. 6, dovranno essere integrate da notizie sulla composizione del nucleo familiare e dei parenti più prossimi eventualmente tenuti all'assistenza ai sensi del Codice Civile.

I richiedenti che beneficino comunque di un trattamento pensionistico dovranno indicare l'esatto ammontare mensile dell'assegno e il tipo di pensione in godimento.

Art. 19

La Giunta, qualora le notizie indicate nella domanda e le informazioni attinte attraverso i vari organi non siano ritenute sufficienti, può richiedere un supplemento di istruttoria al fine di pervenire ad ulteriori elementi integrativi di giudizio.

Art. 20

L'erogazione dell'assistenza in forme diverse dalla corresponsione di sussidi in denaro, deve contenere i termini precisi (luogo, tempo e quantità), nei quali l'interessato potrà usufruire dell'intervento sociale (mense, indumenti, combustibile, ecc.).
